



## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI GIOCHI E DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE NR. 27 DEL 26.11.2014

## INDICE

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

Art. 3 – Uso strutture

Art. 4 – Manutenzione parco gioco

Art. 5 – Sanzioni

Art. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 7 – Uso del parco in via eccezionale

Art. 8 – Entrata in vigore

## **Art. 1           Principi ed oggetto del regolamento**

1 Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini e delle aree verdi, di seguito detti “parchi gioco”, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.

2 Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di tutti coloro che frequentano i parchi e le aree pubbliche comunali.

## **Art. 2           Uso strutture**

1 E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi gioco di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente e di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

2 Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sulle targhette dei giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12, ad esclusione del gioco per la pratica del fitness che è praticabile anche dalle persone adulte.

3 Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

4 I parchi gioco sono aperti tutti i giorni nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno, salvo sussistenza di condizioni meteo che non lo permettono.

E' vietato l'accesso nei parchi gioco:

- ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- ai mezzi a motore, (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco)

E' vietato altresì:

- fumare all'interno del parco giochi;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori delle apposite toilette;

### **Art. 3            Manutenzione parchi gioco**

1 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi gioco e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Durante i lavori di manutenzione e falcio dell'erba, previo congruo avviso, i parchi gioco rimarranno chiuso al pubblico.

### **Art. 4            Sanzioni**

1 Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

### **Art. 5            Vigilanza e osservanza del regolamento**

1 L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutti i parchi gioco sottoposti al presente regolamento comunale.

2 La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

3 Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi gioco pubblici.

### **Art. 6            Uso dei parchi gioco in via eccezionale**

1 La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso dei parchi gioco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.

### **Art. 7 Privacy**

Il parco gioco "Lo Berlo" è video sorvegliato, gli eventuali dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente a seguito e per le finalità connesse all'erogazione del servizio ed alla tutela del patrimonio comunale (videosorveglianza).

L'utente prende atto, anche ai fini della vigente normativa sulla tutela della privacy, che l'area è video sorvegliata e ne accetta tutte le conseguenze.

Le immagini restano conservate per 48 ore e sono alla sola disposizione delle forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria.

### **Art.            8 Entrata in vigore**

1 Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.